

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Bonus bebè maggiorato per i figli successivi al primo

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'INPS**, con la circ. 7.6.2019 n. 85, **ha fornito i primi chiarimenti riguardo al bonus bebè**, fruibile anche per l'anno 2019 e **aumentato del 20% in caso di richiesta per la nascita o l'adozione di un figlio successivo al primo** (DL 119/2018 conv. L. 136/2018). **In caso di ISEE fino a 25.000,00 euro annui**, l'assegno ammonta: i) **per il primo figlio, a 960,00 euro annui**; ii) **per i figli successivi al primo, a 1.152,00 euro l'anno**. **In caso di ISEE fino a 7.000,00 euro annui**, il bonus bebè ammonta: i) **in caso di primo figlio, a 1.920,00 euro annui**; ii) **in caso di figli successivi al primo, a 2.304 euro annui**. Per ottenere il bonus bebè dopo il primo figlio, il **richiedente deve presentare una DSU che riporti anche l'indicazione del secondo figlio**, non essendo più utilizzabile la DSU che, anche se in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita del secondogenito. **L'assegno decorre: i) dal giorno di nascita o di ingresso in famiglia del figlio**, se la domanda è presentata **entro 90 giorni dall'evento**; ii) **dal mese di presentazione della domanda**, se questa avviene **oltre 90 giorni**.

Premessa

L'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè") **è riconosciuto al nucleo familiare del richiedente per ogni figlio nato**, adottato o in affido preadottivo (L. 184/83), **tra l'1.1.2015 e il 31.12.2017** (art. 1 co. 125 - 129 della L. 23.12.2014 n. 190; DPCM attuativo 27.2.2015).

Osserva

Il bonus è stato **altresì riconosciuto per i figli nati o adottati nel 2018** (art. 1 co. 248 e 249 della L. 205/2017) e, infine, **prorogato per quelli nati o adottati dall'1.1.2019 al 31.12.2019**

(art. 23-quater co. 1 - 3 del DL 23.10.2018 n. 119, conv. L. 17.12.2018 n. 136).

Con la recente circ. 7.6.2019 n. 85, l'INPS ha **fornito in materia i primi chiarimenti** dopo che il DL 119/2018 (conv. L. 136/2018):

- ➔ ne ha esteso la **fruibilità anche per i nuclei familiari** per ogni nato o adottato dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- ➔ ne ha **aumentato l'importo del 20%** in caso di richiesta per la nascita o l'adozione di un **figlio successivo al primo**.

Requisiti

La domanda può essere presentata dal genitore che (art. 1 co. 125 della L. 190/2014 e circ. INPS 8.5.2015 n. 93):

- ✓ **abbia cittadinanza italiana**, di uno Stato membro dell'Unione europea o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del DLgs. 286/98) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Osserva

Sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini del beneficio, i **cittadini stranieri con status di rifugiato politico** o di protezione sussidiaria;

- ✓ **risieda in Italia**;
- ✓ **conviva con il figlio**; figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune;
- ✓ **abbiano un ISEE del nucleo familiare di appartenenza** (del richiedente o del minore, nel caso in cui lo stesso faccia nucleo a sé perché in affido), **non superiore ai 25.000,00 euro all'anno**.

Misura

La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare per un importo, per il primo figlio, pari a:

- ➔ **960,00 euro annui** (80,00 euro mensili per 12 mesi), per i nuclei in possesso di un **ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui**;
- ➔ **1.920,00 euro annui** (160,00 euro mensili per 12 mesi), per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a **7.000,00 euro annui**.

In caso di **nascita o adozione di un figlio successivo al primo**, l'importo del bonus bebè aumenta a:

- ✓ **1.152,00 euro annui** (96,00 euro mensili per 12 mesi), per i nuclei in possesso di un **ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui**;
- ✓ **2.304,00 euro annui** (192,00 euro mensili per 12 mesi), per i nuclei in possesso di un **ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui**.

Osserva

In caso di **parto gemellare**, l'INPS distingue le seguenti due ipotesi:

- **se il parto gemellare** costituisce un "primo evento", **la maggiorazione spetta al figlio nato dopo il primo** in ordine di tempo;
- se il genitore **richiedente ha un altro figlio** (anche adottivo), **la maggiorazione spetta per tutti i gemelli**.

Aggiornamento della DSU

La spettanza e l'ammontare dell'assegno **dipendono dall'ISEE del nucleo familiare** e, pertanto, per ottenere il bonus bebè per figli successivi al primo, il soggetto richiedente dovrà presentare una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) **che riporti anche l'indicazione di questi ultimi**.

Osserva

In tali casi, infatti, **non è più utilizzabile la DSU** che, anche se in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita (o adozione) dei figli successivi al primo.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere **presentata telematicamente dal giorno della nascita** o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio e **deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento**.

Osserva

Nel caso in cui la **domanda sia presentata oltre il termine** di cui al periodo precedente, **l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda**

Relativamente alla **decorrenza di tali termini**, l'INPS spiega che, **per gli eventi di nascita e adozione avvenuti nel periodo transitorio tra l'1.1.2019 e il 15.3.2019**, necessario per l'adeguamento delle procedure di gestione alle novità di quest'anno, **il termine di 90 giorni scadeva lo scorso 13.6.2019**.

Chi ha rispettato tale data si **vedrà riconoscere l'assegno dal momento della nascita del bambino**, mentre per le domande tardive la decorrenza scatterà dalla data di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata telematicamente:

- ✓ specificando, in caso di figlio successivo al primo, la **richiesta di maggiorazione** e le generalità del o dei figli precedenti;
- ✓ **allegando il modello "SR163"**, pena la sospensione della valutazione dell'istanza.

Operativamente, per ottenere l'assegno di natalità **occorre presentare domanda all'INPS esclusivamente per via telematica** (circ. INPS 8.5.2015 n. 93; messaggio INPS 261/2017):

- **via web**, tramite il sito istituzionale, servizi telematici accessibili direttamente dall'interessato tramite PIN dispositivo;
- tramite **Contact center Integrato**;
- recandosi **presso i Patronati**.

Nella domanda, il **genitore richiedente è tenuto ad autocertificare** i requisiti che gli danno titolo alla concessione del beneficio.

Se il figlio è **affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola**, la domanda può **essere presentata dall'affidatario** (art. 5 co. 6 del DPCM 27.2.2015), mentre **se il genitore che ha i requisiti per avere l'assegno è minorenne** o incapace di agire per altri motivi, **la domanda è presentata**, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, **dal suo legale rappresentante** (art. 4 co. 5 del DPCM 27.2.2015).

In caso di esito positivo, **l'assegno è corrisposto dall'INPS nella misura e con la cadenza sopra indicata, secondo le modalità decise dal richiedente nella domanda** (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

In caso di **domanda presentata dal legale rappresentante** in nome e per conto del genitore minorenne o incapace, **il mezzo di pagamento prescelto dev'essere intestato al genitore minorenne/incapace**.

Decadenza

L'erogazione dell'assegno a favore del richiedente **termina quando** (art. 5 del DPCM 27.2.2015):

- **il figlio compie i tre anni di età** oppure quando si raggiungano tre anni dall'ingresso in famiglia del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. I tre anni, pari a 36 mesi, si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia, compreso;
- il figlio (nato nel 2018 o nel 2019) **compie un anno di età o trascorre un anno dall'ingresso in famiglia del minore** (circ. INPS 19.3.2018 n. 50);
- **il figlio raggiunge i 18 anni di età**;
- il richiedente **perde uno dei requisiti previsti dalla legge** (ad es. in caso di trasferimento della residenza all'estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore ai 25.000,00 euro annui, revoca dell'affidamento);
- si verifica **una causa di decadenza**.

Osserva

Si decade dal bonus per (art. 5 co. 1 del DPCM 27.2.2015):

- ✓ **decesso del figlio**;
- ✓ **revoca dell'adozione**;
- ✓ **decadenza dall'esercizio della responsabilità** genitoriale;
- ✓ **affidamento esclusivo del minore** al genitore che non ha presentato la domanda;
- ✓ **affidamento del minore a terzi**.

Il richiedente è tenuto a comunicare all'INPS nell'immediato e, comunque, **entro i successivi 30 giorni, la perdita di uno dei requisiti** oppure **il verificarsi di una delle predette cause di decadenza**, fermo restando il recupero da parte dell'INPS delle somme erogate indebitamente (circ. INPS 8.5.2015 n. 93).

Osserva

Qualora il richiedente perda uno dei requisiti previsti dalla legge oppure qualora si verifichi una causa di decadenza, la **domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall'altro genitore** oppure, in caso di affidamento temporaneo del figlio, dall'affidatario, sempre che sussistano in capo a tali soggetti i requisiti di legge.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti